



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. n. 36/2020
(Proc. P.A. n. 37/2020)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza sulla piattaforma *Teams*, come previsto dall'Ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

Avv. Valentina Mazzotta – Presidente Relatore

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Stefano Ciulli - Componente

per decidere in ordine al deferimento dei Sigg.ri:

- TESTORI DAVIDE (Tessera 45774/B)
- ROSA JESSICA (Tessera 9164/D)
- HORSE ACADEMY ASD (Scheda 55631/B), in persona del Presidente e legale rappr. p.t.

PREMESSO CHE

- la Procura della FISE, con atto di incolpazione corredato da produzione documentale (depositato in data 26 novembre 2020) contestava ai deferiti la violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1.1 Reg. Giust. FISE nonché la violazione degli artt. 5.1 e 10 dello Statuto Federale nonché dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni per:
 - 1) aver usufruito delle prestazioni lavorative della Sig.ra Nicole Lola Peluso, segnalante, da gennaio a marzo dell'anno 2020 senza averla né previamente inquadrata con regolare contratto di lavoro né retribuita.



2) per aver trattenuto attrezzature di proprietà della segnalante lasciate custodite all'interno di un armadietto in scuderia.

- visto l'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione per il 13 gennaio 2021, da svolgersi secondo le modalità indicate nell'Ordinanza presidenziale 02017 del 12 maggio 2020 (trattazione scritta mediante scambio di note, ex art. 83, lett. h) o, in alternativa, nelle ipotesi ivi previste, trattazione da remoto ex art. 83, lett. f)), disponendone la comunicazione agli Incolpati ed alla Procura Federale;

- i Deferiti non si costituivano;

- in data 12 gennaio 2021 la Procura della FISE depositava note di trattazione, rettificata a causa di un refuso il successivo 13 gennaio 2021, concludendo che i Deferiti avevano violato, a diverso titolo, le seguenti norme e principi ed in particolare:

1) per tutti gli incolpati, art. 10, comma II dello Statuto FISE, il quale stabilisce che *“i tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., la cui violazione costituisce illecito disciplinare”*;

2) per tutti gli incolpati, art. 2, Codice di Comportamento Sportivo del CONI, il quale prevede che *“i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”*;

3) per tutti gli incolpati, art. 1, comma II, secondo capoverso, del Regolamento di Giustizia FISE, il quale prevede che *“costituiscono, altresì, illeciti disciplinari [...] i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”*;

4) per tutti gli incolpati, art. 5, comma I, dello Statuto FISE, il quale prevede che *“gli affiliati sono tenuti a osservare e a far osservare ai propri iscritti, tesserati F.I.S.E., i Principi*



Federazione Italiana Sport Equestri

emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni degli Organi della Federazione adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza”;

5) per la sola Horse Academy ASD, art. 5, comma I, u.c., dello Statuto FISE, il quale prevede che gli affiliati sono tenuti a *“adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali”;*

6) per tutti gli incolpati, art. 10, comma I dello Statuto FISE, il quale stabilisce che *“i tesserati si impegnano a rispettare lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E., in Principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva nonché le deliberazioni e decisioni adottate dagli Organi federali nel rispetto delle competenze statutarie”;*

7) per la sola Horse Academy ASD, art. 10, comma I, u.c., dello Statuto FISE, il quale prevede che gli affiliati sono tenuti a *“adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali”;*

con la richiesta di applicazione:

- 1) alla Sig.ra Jessica Rosa, della sanzione del richiamo scritto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett a) Reg. Giust.;
- 2) al Sig. Davide Testori, della sanzione della sospensione, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) ed f) per giorni 40 oltre all’inibizione per giorni 40 ai sensi dell’art. 6, comma 3, Reg. Giust.;
- 3) alla Horse Academy Asd della sanzione dell’ammenda per euro 1.500 ai sensi dell’art. 6 lett. c) Reg. Giust.;

- all’udienza del 13 gennaio 2021 il Collegio giudicante come sopra composto, in collegamento telematico, dava atto della mancata costituzione dei Deferiti e ne dichiarava, previa verifica della ritualità della convocazione, la contumacia;

- all’esito dell’esame della documentazione agli atti e delle note di trattazione depositate dalla Procura, il Tribunale Federale, ritenendo sussistente *“l’opportunità di conoscere l’esito della denuncia effettuata dalla Sig.ra Peluso in data 1.06.2020”* onerava la Procura Federale



Federazione Italiana Sport Equestri

dell'acquisizione della relativa documentazione da depositare agli atti entro il 25 gennaio 2021;

- il 25 gennaio 2021 perveniva nota della Procura FISE con la quale venivano depositati:

- 1) la richiesta avanzata alla Procura Generale dello Sport;
- 2) l'istanza avanzata dalla Procura Generale dello Sport alla Procura della Repubblica di Milano volta ad acquisire gli atti ostensibili relativi al procedimento penale;

e si comunicava che nulla era stato trasmesso dalla Procura della Repubblica di Milano.

Rilevato in fatto che

- in data 1° giugno 2020 l'Ufficio della Procura FISE riceveva una segnalazione con allegati a firma della Sig.ra Nicole Lola Peluso che rappresentava fatti disciplinarmente rilevanti commessi dai Sigg.ri Testori Davide e Rosa Jessica e consistiti:
 - 1) nell'aver usufruito di prestazioni lavorative della segnalante da gennaio a marzo 2020 senza averla previamente inquadrata con regolare contratto di lavoro e senza averla nemmeno retribuita.
 - 2) nel non averle restituito attrezzature di sua proprietà, custodite all'interno di un armadietto in scuderia.
- in data 18 giugno 2020 veniva sentita la segnalante la quale dichiarava che "*...Fino a gennaio 2020 ho frequentato il circolo come allieva e poi mi chiesero di collaborare con loro, aiutandoli a muovere i cavalli, a preparare i pony per le lezioni, a sellare i loro cavalli tra le lezioni, a somministrare i pasti, a tenere in ordine la scuderia e mansioni di questo genere. Mi avevano appositamente consegnato copia delle chiavi di accesso alla struttura e alla scuderia, compresa la chiavetta dell'allarme...io non avevo un cavallo di mia proprietà, ma montavo un cavallo preso a mezza fida da una socia/cliente del maneggio Horse Academy; poi, a gennaio 2020, a causa di problemi lavorativi di mio padre, mi proposero quella forma di collaborazione*



in modo da consentirmi di continuare a montare senza corrispondere oneri di mezza fida. Inoltre, mi avevano detto che mi avrebbero assunto con un regolare contratto e una retribuzione di circa € 800,00 al mese. La firma del contratto era prevista per il 09/03/2020 come risulta anche dai messaggi whatsapp che provvederò ad allegare, ma venne poi sempre rinviata con vari pretesti. Da quel momento, era il 30/01/2020, la mia presenza in scuderia era di circa 6 ore al giorno. La cosa è durata fino al 10/03/2020". La segnalante dichiarava che per ragioni di salute, di cui aveva cercato, senza successo, di avvisare il signor Testori e la signora Rosa, non poteva recarsi in maneggio sino al 20/04/2020. Continua, la signora Peluso, dichiarando che: "Preciso che fino a quel giorno i rapporti tra me, Testori e Rosa erano buoni nel senso che erano soddisfatti del mio lavoro e direi anche che si era instaurato un rapporto di amicizia. (...). A quel punto, visto che di fatto non mi avevano fatto firmare alcun contratto di lavoro e che non mi avevano risposto per mesi, decisi interrompere ogni rapporto con loro e, quindi, in data 06/05/2020 mi recai in maneggio per comunicare questa mia decisione e ritirare le mie cose...Io andai accompagnata da mio padre Matteo Peluso e trovammo Davide Testori ad attenderci all'ingresso e dopo avermi accusata di essere sparita per mesi, si parò fisicamente davanti alla porta della scuderia, impedendomi di accedere e quindi di raggiungere il mio armadietto a prelevare i finimenti di mia proprietà (1 sella completa, 2 testiere, 2 imboccature, 1 pettorale, 1 martingala, stinchiere complete, 1 paio di stivali di cuoio con portastivali, 2 paia di speroni, 1 cap, 1 cassettera con il necessario per la cura del cavallo, cuffiette e guanti, 4 sottosella, 1 portasella da concorso). Il Testori ci mandò via senza consegnarmi le mie cose e disse "da qui le cose non escono". Preciso che l'armadietto era da me condiviso con Laura Astorri e chiuso con lucchetto di mia proprietà, le cui chiavi erano una in mio possesso e l'altra rimaneva in scuderia in un armadietto dove erano custodite tutte le altre chiavi degli altri clienti. Chiesi alla Astorri se le mie cose erano state spostate e lei disse che una parte era stata spostata nell'armadietto accanto e l'altra parte era al suo posto (me lo disse con messaggi vocali whatsapp). Fui costretta a rivolgermi ad un avvocato che con l'avvocato di Testori organizzò un apposito accesso in scuderia per la



restituzione tuttavia, recatami sul posto insieme ai miei genitori, Testori fece entrare solo me: l'armadietto era aperto e all'interno erano presenti beni di terzi; le mie cose erano sparite e anche quella della Astorri. Non mi diede la possibilità di verificare nell'armadietto accanto. In sostanza, nulla mi venne restituito e, pertanto, io sporsi querela. In tale occasione era presente anche Jessica Rosa.";

- in data 23 giugno 2020 veniva acquisita ulteriore documentazione inviata dalla Sig.ra Peluso ed in particolare:
 - 1) chat whatsapp con Jessica Rosa;
 - 2) atto di querela;
 - 3) messaggio audio Laura Astorri;
 - 4) corrispondenza tra legali.
- in data 31 agosto 2020 veniva sentita la Sig.ra Laura Astorri che testualmente dichiarava: *"... Non saprei dire se la Peluso in qualche modo collaborasse anche con il circolo, ma mi è capitato talvolta di vederla accompagnare ai concorsi il sig. Testori, non so però in quale ruolo; ciò avveniva prima del lockdown e quindi a gennaio 2020. Per un periodo, Peluso e io abbiamo condiviso lo stesso armadietto per riporre le nostre attrezzature, i finimenti e l'occorrente per la cura del cavallo. Da quanto mi ricordo, Peluso ivi custodiva una sella completa, una testiera con imboccatura, gli stivali che erano all'interno di una borsa e il cap, oltre a brusca, nettapièdi e spazzole varie per la pulizia del cavallo. Io non vedo Nicole Peluso da febbraio 2020, cioè da quando lei ha smesso di venire in maneggio (...). L'ultima volta che sono andata in maneggio era il 20 o 21 febbraio 2020 e, all'epoca, nell'armadietto c'era tutto, anche il materiale di Peluso. Alla fine della quarantena, ho continuato ad accedere al mio vecchio armadietto e in quel momento una parte delle cose della Peluso era ancora lì mentre altra parte era stata spostata nell'armadietto affianco (ciò l'ho potuto constatare in quanto quest'ultimo era aperto); dopo qualche giorno dalla riapertura del maneggio, venivo informata dagli istruttori che mi era stato assegnato un altro armadietto in altra ala della scuderia ove le mie cose erano già state trasportate. Preciso che le chiavi di tutti gli armadietti sono*



Federazione Italiana Sport Equestri

custodite in scuderia, all'interno di un cassetto che mi risulta sempre accessibile. Ricordo di essere stata contattata telefonicamente da Peluso, la quale mi chiedeva notizie delle sue cose e le riferii subito che una parte era rimasta nel vecchio armadietto e un'altra parte era stata spostata in quello vicino, riservandomi di verificare meglio alla prima occasione, ma poi non ne ebbi modo perché i tempi di permanenza in scuderia erano contingentati a causa dell'emergenza sanitaria e quindi non potevo dilungarmi in scuderia per quel motivo. Null'altro so al riguardo. Da quanto mi risulta, all'interno del circolo, non vi erano uomini di scuderia, ma si occupavano di tutto Testori e Rosa. Io sto continuando a montare lo stesso cavallo sempre in regime di mezza fida, ma non credo venga montato da altri oltre a me".

OSSERVAZIONI PRELIMINARI.

La questione relativa al mancato inquadramento lavorativo della segnalante da gennaio a marzo dell'anno 2020 non rientra nell'ambito del sindacato di questo Tribunale in considerazione del fatto che, stando agli atti del procedimento, non emerge alcuna connessione con l'ambito sportivo e/o federale.

Invero, l'art. 1, comma 1, ultimo periodo, Reg. Giust. FISE, dopo aver qualificato come atti sanzionabili i comportamenti in violazione dell'ordinamento sportivo e/o federale, dispone che «*Costituiscono altresì illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati*».

La prima parte della richiamata disposizione individua una serie tipizzata di obbligazioni pecuniarie (nell'ambito della quale non è *ictu oculi* sussumibile la presente fattispecie), la cui morosità da parte del soggetto debitore assume rilievo



disciplinare in ragione della connessione soggettiva (con la Federazione) e funzionale (con l'attività sportiva/federale) che deve caratterizzare i predetti rapporti obbligatori.

La seconda parte della disposizione, con norma di carattere generale, estende l'ambito di sanzionabilità a qualsivoglia comportamento in contrasto con i principi cardine del sistema sportivo (correttezza, lealtà e probità), effettuato dai tesserati "*nei confronti di chiunque*", sempreché funzionalmente connesso all'attività sportiva o federale ("*comunque riferibili...*").

Rebus sic stantibus, alla luce del delineato quadro, la fattispecie oggetto d'esame e relativa al mancato pagamento degli emolumenti nonché alla mancata formalizzazione del contratto di lavoro, non è certamente ascrivibile alla prima parte della disposizione non trattandosi di rapporto di morosità nei confronti della Federazione.

Per altro verso, tuttavia, la stessa non configura ipotesi rilevante neppure ai sensi della seconda parte della disposizione, essendo priva di qualsivoglia connessione diretta con l'attività sportiva e/o federale, necessaria a qualificare come illecito disciplinare un comportamento potenzialmente lesivo dei canoni di correttezza, lealtà e probità. Il mancato pagamento del lavoro svolto ovvero la mancata formalizzazione del rapporto lavorativo, laddove provati, non presentano alcuna connessione con l'attività sportiva o federale dei tesserati. Si tratta, ad avviso del collegio, di un comportamento che non risulta *ex se* sufficiente a qualificare come disciplinarmente rilevante la condotta tenuta dal medesimo tesserato nell'ambito di un rapporto *inter privatos*, i cui eventuali aspetti controversi possono essere accertati esclusivamente *iure privatorum*.

Il diritto della segnalante ad essere formalmente assunta nonché retribuita per il lavoro svolto ha quindi a oggetto una questione priva di qualsivoglia rilevanza



federale. Una diversa interpretazione della disposizione in esame estenderebbe oltremisura l'ambito della giustizia sportiva, facendovi rientrare ogni inadempimento da parte di un tesserato a un'obbligazione legale o convenzionale, rendendo priva di rilevanza l'espressa specificazione della riferibilità della condotta all'attività sportiva o federale.

Al tempo stesso non si può ritenere che la questione sia riferibile all'attività federale sol perché l'attività lavorativa si è svolta in un centro ippico affiliato. Per costante orientamento di questo Tribunale, difatti, ciò che rileva è la riferibilità all'ambito federale non soltanto del soggetto deferito, ma soprattutto della condotta contestata, ciò che nel caso di specie manca.

CON RIFERIMENTO ALLA MANCATA RESTITUZIONE DELLE RES APPARTENENTI ALLA SEGNALANTE.

Dagli atti emerge incontrovertibilmente che:

- la Sig.ra Peluso è tesserata presso la Horse Academy Asd;
- come dichiarato sia dalla segnalante sia dalla Sig.ra Astorri all'interno dell'armadietto condiviso:

1) erano riposte *“le nostre attrezzature, i finimenti e l'occorrente per la cura del cavallo”* (cfr. verbale audizione Sig.ra Astorri);

2) la Sig.ra Peluso aveva almeno *“una sella completa, una testiera con imboccatura, gli stivali che erano all'interno di una borsa e il cap, oltre a brusca, nettapiedi e spazzole varie per la pulizia del cavallo”* (cfr. verbale audizione Sig.ra Astorri);

- fino al 20 febbraio 2020 *“nell'armadietto c'era tutto, anche il materiale di Peluso (cfr. verbale audizione Sig.ra Astorri) ma “..alla fine della quarantena, ho continuato ad accedere al mio vecchio armadietto e in quel momento una parte delle cose della Peluso era ancora lì mentre altra parte era stata spostata nell'armadietto affianco (ciò l'ho potuto constatare in quanto quest'ultimo era aperto)”*;



-
- il 6 maggio 2020 il Sig. Testori non consentì alla Sig.ra Peluso di entrare all'interno del maneggio;
 - la Sig.ra Peluso, a causa della condotta impeditiva del Sig. Testori, ha dovuto far ricorso all'assistenza legale al fine di accedere al maneggio e constatare personalmente che tutto ciò che le apparteneva non era più nell'armadietto che utilizzava prima della malattia;
 - nel carteggio intercorso tra i rispettivi legali è dato leggere che la Horse Academy ASD dava alla Sig.ra Peluso la possibilità di accedere al maneggio e ribadiva di non possedere né detenere nulla che fosse di proprietà della ragazza;
 - fatto accesso al maneggio e raggiunto l'armadietto, la Sig.ra Peluso poté constatare che *"..l'armadietto era aperto e all'interno erano presenti beni di terzi; le mie cose erano sparite e anche quella della Astorri. Non mi diede la possibilità di verificare nell'armadietto accanto. In sostanza, nulla mi venne restituito e, pertanto, io sporsi querela. In tale occasione era presente anche Jessica Rosa."*

L'impianto accusatorio su cui regge l'odierno procedimento si fonda sulle dichiarazioni della segnalante, corroborate da quanto asserito dalla testimone Sig.ra Astorri che ebbe a dichiarare sia in ordine alla esistenza di beni appartenenti alla segnalante sia in ordine al fatto che detti beni furono spostati. Senza dubbio alcuno le dichiarazioni della segnalante devono essere valutate in maniera maggiormente cauta in considerazione dell'interesse di cui la stessa è portatrice e, pertanto, la valutazione deve essere più rigorosa ai fini del controllo dell'attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di ogni testimone (cfr. Cass. Civ., sez. III, 25 giugno 2019 n. 16916).

Si tratta di contributi dichiarativi che devono risultare credibili oltretutto avere ad oggetto fatti di diretta cognizione.

Le dichiarazioni rilasciate sia in sede di segnalazione che in sede di audizione dalla Sig.ra Peluso sono concordanti, precise, logiche, coerenti e prive di contraddizioni e trovano riscontro in quanto dichiarato dalla Sig.ra Astorri.



Federazione Italiana Sport Equestri

Dopo lo scontro verbale con Testori (che non solo impedì alla Peluso l'accesso al maneggio ma disse altresì che le cose da lì non sarebbero "uscite") difatti, una volta entrata all'interno maneggio, la ragazza non rinvenne nulla di quanto le era appartenuto prima della malattia. La documentazione agli atti del presente procedimento appare sufficiente a dimostrare la responsabilità del Sig. Testori relativa alla mancata restituzione dei beni, tenuto altresì conto che lo standard probatorio nella giustizia sportiva non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito, né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 20 maggio 2016, n. 6).

Con riferimento, invece, alla Sig.ra Jessica Rosa l'approdo è di segno opposto.

Dagli atti, difatti, emerge che la Sig.ra Jessica Rosa era solo presente allorquando la Peluso ebbe a recarsi in scuderia il giorno concordato.

La lesività del comportamento del Deferito si manifesta maggiormente aggravata dal fatto (determinante un inasprimento della sanzione ai sensi dell'art. 14 R.G.) che lo stesso è recidivo, essendo stato condannato dal Tribunale Federale per fatti occorsi nel novembre 2019 (proc. 18/20 R.G. Trib. Fed.).

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, l'art. 10 dello Statuto Federale FISE e gli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI

DICHIARA

non doversi procedere per difetto di giurisdizione con riferimento alla contestazione relativa al mancato inquadramento lavorativo nonché per la mancata corresponsione degli emolumenti per l'attività svolta dalla Sig.ra Nicole Lola Peluso;

ASSOLVE



Federazione Italiana Sport Equestri

- la Sig.ra Jessica Rosa;

APPLICA

- al Sig. Davide Testori, considerato l'inasprimento della pena previsto, in caso di recidiva, dall'art. 14 R.G., la sanzione sospensione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) ed f) per giorni 40 oltre all'inibizione per giorni 40 ai sensi dell'art. 6, comma 3, Reg. Giust.;
- alla Horse Academy ASD la sanzione dell'ammenda per euro 500,00 ai sensi dell'art. 6 lett. c) Reg. Giust.

per aver trattenuto attrezzature di proprietà della Sig.ra Peluso lasciate custodite all'interno di un armadietto in scuderia.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai Deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso, il giorno 19 febbraio 2021

PRESIDENTE RELATORE: f.to Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE: f.to Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE: f.to Avv. Stefano Ciulli